

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F.

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0001760	29/08/2024

OGGETTO: Corte d'Appello di Bari. Giudizio R.G. n. 100/2023. Sentenza n. 679/2024. Esecuzione.



### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. N.RO 20240002016 DEL 29/08/2024 COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 5 (cinque) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 1 (uno) PAGINE

DI 0 (zero) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE


Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.


Parere del Direttore Amministrativo	Parere del Direttore Sanitario
 Firmato Digitalmente il 29/08/2024 14:26 Luigi FRUSCIO	 Firmato Digitalmente il 29/08/2024 14:30 Luigi ROSSI

Il Segretario	Il Direttore Generale F.F.
 Firmato Digitalmente il 29/08/2024 15:52 Filomena BAVARO	 Firmato Digitalmente il 29/08/2024 14:44 Luigi FRUSCIO

### ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **29/08/2024**

Unità Operativa Affari Generali  
L'Addetto alla Pubblicazione  
Firmato Digitalmente il 29/08/2024 15:52  
  
Filomena BAVARO



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

**OGGETTO: Corte d'Appello di Bari. Giudizio R.G. n. 100/2023. Sentenza n. 679/2024. Esecuzione.**

**IL DIRETTORE GENERALE F.F.**

Vista la Deliberazione del Direttore Generale F.F. n. 573 del 19.03.2024, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata dal Direttore della Struttura Burocratico Legale, avv. Edvige Trotta, che attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legittimità, considera e determina quanto segue:

**PREMESSO CHE**

- con atto di citazione notificato in data 18.05.2016, R.G. n. 7729/2016, l'attore conveniva in giudizio la ASL BA dinanzi al Tribunale di Bari, al fine di sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni subiti a seguito di presunta condotta omissiva dei sanitari dell'Ente;
- la ASL BA si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attorea per infondatezza, sulla scorta delle relazioni mediche in atti; la causa era istruita per messo di prove orali e CTU medico-legale, che riconosceva la responsabilità dei chirurghi della ASL BA;
- con sentenza n. 2485/2022 del 22.06.2022 il Tribunale di Bari accoglieva la domanda e, per l'effetto, condannava la ASL BA al risarcimento dei danni in favore dell'attore per € 510.926,00, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo, nonché alle spese di lite in favore del procuratore distrattario, liquidate in € 14.446,50 a titolo di compenso professionale ed € 550,50 per esborsi, oltre accessori di legge; poneva a carico della ASL BA le spese di CTU come liquidate con decreto di liquidazione del 05.12.2018;
- avverso la sentenza di primo grado, con atto di citazione notificato in data 21.01.2023, la ASL BA proponeva appello dinanzi alla Corte d'Appello di Bari, R.G. n. 100/2023, chiedendo il rigetto della domanda, previa rinnovazione della CTU; la Corte d'Appello, con ordinanza del 22.03.2023, accoglieva in parte l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, nella parte in cui "ha condannato a pagare all'attore somme ulteriori rispetto a € 300.000,00, oltre interessi legali dalla sentenza e alle spese legali ivi liquidate";
- nelle more del giudizio di appello, con deliberazione D.G. n. 714 del 03.04.2023, la ASL BA dava parzialmente esecuzione alla sentenza n. 2485/2022 del Tribunale di Bari, nei limiti stabiliti nella ordinanza di sospensione;
- con sentenza n. 679/2024 del 08.05.2024, la Corte d'Appello di Bari rigettava l'appello proposto dalla ASL BA e confermava la sentenza impugnata, condannava l'Azienda alle spese del giudizio di appello, con distrazione in favore del difensore antistatario, liquidate in € 13.619,00 per compensi, oltre accessori di legge.

### CONSIDERATO CHE

- la proposizione di ricorso per Cassazione confliggerebbe con il principio del “doppio giudicato”, oltre che si verterebbe esclusivamente sulla ricostruzione del fatto, inibita alla Corte di legittimità, sì da ritenere opportuno di non impugnare la sentenza n. 679/2024 della Corte d’Appello di Bari;
- in ragione dell’esecuzione della sentenza di primo grado ad opera dell’Azienda avvenuta con deliberazione D.G. n. 714 del 03.04.2023, è dovuta in favore dell’attore soltanto la restante parte del risarcimento del danno subito, pari a complessivi € 224.838,45, comprensiva di interessi legali e, le spese relative al solo giudizio di appello in favore del difensore distrattario pari ad € 19.871,75, al lordo della ritenuta d’acconto, tenuto conto che le spese della CTU espletata sono già state rimborsate all’attore con deliberazione D.G. n. 714 del 03.04.2023;
- con nota pec del 16.05.2024, acquisita al prot. az. n. 63868 del 16.05.2024, il difensore dell’attore trasmetteva nota pro-forma relativa alle spese legali maturate e allo stesso tempo sollecitava il pagamento della restante somma dovuta in favore del suo assistito a titolo di risarcimento del danno, comprensiva di interessi legali.

### RITENUTO

pertanto, di dover procedere alla liquidazione, in favore dell’attore del risarcimento del danno ed in favore del difensore antistatario delle spese di lite nella misura riconosciuta dalla Corte d’Appello di Bari con sentenza n. 679/2024; come dettagliato nel *modello privacy*, parte integrante del presente provvedimento.

Assunto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

### DELIBERA

Assunto quanto in premessa,

per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati, di:

- prendere atto della sentenza della Corte d’Appello di Bari n. 679/2024 del 08.05.2024;
- liquidare e conseguentemente pagare, in favore dell’attore la somma complessiva di € 224.838,45, comprensiva degli interessi legali, così come dettagliato nel *modello privacy*, parte integrante del presente provvedimento, atto allegato non pubblicabile ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.;
- liquidare in favore del difensore distrattario, la complessiva somma di € 19.871,75 a titolo di compenso professionale, al lordo della ritenuta d’acconto e, conseguentemente pagare in suo favore la somma di € 16.739,38, al netto della ritenuta; così come dettagliato nel *modello privacy*, parte integrante del presente provvedimento, atto allegato non pubblicabile ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.;
- disporre la liquidazione e autorizzare il pagamento con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 136/2010; previa verifica di inadempienza ex art. 48-bis del DPR 602/1973;

- disporre che la spesa riveniente dal presente provvedimento, pari ad € 244.710,20, venga attinta dal conto aziendale n. 230.120.00020 “Fondo rischi per copertura diretta dei Rischi”, così come accantonata in sede di chiusura dell’esercizio finanziario dell’anno 2015;
- trasmettere il presente provvedimento all’attore, per tramite del difensore, al suo indirizzo di posta elettronica certificata;
- di trasmettere copia del presente atto all’U.O.C. Medicina Forense e Rischio Clinico per gli adempimenti relativi agli Obblighi Informativi dei dati e delle informazioni per il monitoraggio degli Errori in Sanità (SIMES);
- demandare, per competenza, l’esecuzione del presente provvedimento all’Area Gestione Risorse Finanziarie e disporre che la stessa trasmetta alla Struttura Burocratico Legale copia dei mandati di pagamento esitati, esecutivi della presente deliberazione.

Tutta la documentazione richiamata nel presente atto deliberativo è agli atti della S.B.L.

Fasc. 109/2015.

**PROFILI CONTABILI**

RILEVANTE, a valere su:  NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
23012000020 - F.do rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicuraz.)	2015	244.710,20

CONTIENE liquidazione  NON Contiene Liquidazione

**ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:**

SOGGETTA a pubblicazione  NON soggetta a pubblicazione

**ONERI DI RISERVATEZZA:**

CONTIENE dati personali da NON pubblicare  NON contiene dati personali



**DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE**

Area Gestione Risorse Finanziarie	U.O. Rischio clinico e Qualità
-----------------------------------	--------------------------------

**PROPOSTA N.RO 20240002016 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20240001760 DEL 29/08/2024**

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Garzia Silvia	 Firmato digitalmente il 29/08/2024 10:29
Responsabile UOS/UOSD	Caputo Gaetano	 Firmato digitalmente il 29/08/2024 10:34
Direttore/Responsabile di Struttura	Trotta Edvige	 Firmato digitalmente il 29/08/2024 10:58